



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 30-01-2023 n. 3

OGGETTO: COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE A PARTECIPAZIONE INDIRETTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INGIENE URBANA AFFIDATO DALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE D' AMBITO N. 2 - ANCONA.

Il giorno **trenta** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventitre**, alle ore **18:00** nella Sala Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a norma di legge, in sessione **Straordinaria** si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

PERTICAROLI LETIZIA	SINDACO	Assente
BEVILACQUA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
BALDELLI PIERAMELIO	CONSIGLIERE	Presente
CAPITANELLI PATRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
PAGGI MARTA	CONSIGLIERE	Presente
SARTARELLI RICCARDO	CONSIGLIERE	Assente
SIMONETTI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
PIERONI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANTINI RICCARDO	CONSIGLIERE	Presente
ORTOLANI MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
SANTINI EMANUELE	CONSIGLIERE	Assente
ZANNOTTI EMILIO	CONSIGLIERE	Presente
SIMONETTI SILVANO	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 9

Assenti n. 4.

ANTONINI LUCIANA in qualità di assessore esterno P

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA TRAMONTANO ROSA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, BALDELLI PIERAMELIO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:

MARTA PAGGI
MARCO SIMONETTI
MATTEO ORTOLANI



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

Il Vice Sindaco Baldelli introduce la proposta n. 2 del 19.01.2023 avente per oggetto: "Costituzione di Società consortile a partecipazione indiretta per la gestione del servizio di igiene urbana affidato all'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 2 - Ancona" e passa la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi s.p.a., dott.ssa Chiara Sciascia;

Interviene il Consigliere Zannotti Emilio, risponde il Vice Sindaco Baldelli.

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.

Vista pertanto la proposta sopra riportata e che si intende richiamata integralmente, accertato che la stessa è correlata dei prescritti pareri di legge ed uditi gli interventi, il Vice Sindaco Baldelli, al termine della discussione, propone la votazione al Consiglio che approva deliberando nel seguente modo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e Considerato:

- a) gli artt. 200 e ss. del d. lgs n. 152 del 3/04/2006 prevedono che il servizio di igiene urbana venga organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali delineati dalle regioni e che l'affidamento venga disposto dalle autorità d'ambito;
- b) in attuazione di tale disposizione, la legge regionale Marche n. 24 del 12/10/2009, recante "*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*", istituisce, all'art. 6 comma 2 lett. b), l'ATO2 – Ancona, coincidente con il territorio della provincia di Ancona, al quale partecipano obbligatoriamente i comuni e la provincia ricadenti nel territorio di riferimento. Il successivo art. 7 attribuisce in via esclusiva all'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) il potere iure proprio di affidamento, secondo le disposizioni statali, del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- c) oggetto del presente deliberato è la manifestazione della volontà negoziale dell'Ente Locale nel senso della assunzione della partecipazione nel capitale sociale della costituenda nuova società affidataria dei servizi inerenti il c.d. "ciclo integrato dei rifiuti" da parte della competente Assemblea Territoriale di Ambito quale Autorità di riferimento per l'Ambito Territoriale Ottimale n° 2;
- d) tale partecipazione risulta essere "*indiretta*" – vale a dire per il tramite di altra società partecipata direttamente e controllata dall'Ente Locale – laddove, in particolare e con specifico riguardo alla fattispecie in esame, questo Comune è, altresì, socio della "*Viva Servizi S.p.A.*", la quale, in sede di manifestazione della propria candidatura ad



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

affidataria dei servizi inerenti il c.d. “ciclo integrato dei rifiuti”, ha rappresentato il proprio intendimento a svolgere tali servizi mediante un apposito veicolo societario di propria costituzione e partecipazione;

e) sotto distinto ma connesso aspetto, questo Comune è, inoltre, partecipe dell’Autorità affidante, in qualità di componente dell’Assemblea di quest’ultima, e tale partecipazione – ai fini della esatta configurazione del modello c.d. “*in – house providing*” e comunque dell’articolazione organizzativa tra soggetto affidante e soggetto affidatario – deve essere mantenuta, sia pure in forma “indiretta”, all’interno del capitale sociale del soggetto affidatario dei servizi in questione;

f) Considerato che in particolare, l’Assemblea territoriale dell’A.T.O. n° 2, è giunta, al termine di una sequenza di atti e provvedimenti coordinati, tra cui in particolare la deliberazione n. 23 del 7/12/2022, da ultimo riassunti con deliberazione n° 28 del 27.12.2022 e previa approvazione di tutti gli allegati e premesse alla deliberazione medesima, a decidere:

1) di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla costituenda società consortile partecipata da Viva Servizi S.p.A., Ecofon Conero S.p.A. e Jesiservizi s.r.l.;

2) di condizionare contestualmente l’efficacia del predetto affidamento ed il relativo avvio del servizio;

2.1 alla costituzione della società consortile partecipata da Viva Servizi S.p.A., Ecofon Conero S.p.A. e Jesiservizi s.r.l., entro il termine del 30/03/2023, stabilendo, altresì, che:

2.1.1. il citato termine potrà essere ampliato dalla competente ATA, esclusivamente in caso di comunicazione da parte delle Amministrazioni comunali della perdurante pendenza delle procedure di pertinenza dell’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato e della Corte dei Conti ex D.Lgs.175/2016 o comunque di un loro protrarsi tale che i Candidati non abbiano potuto disporre del tempo utile per concludere gli adempimenti loro necessari alla costituzione della società consortile partecipata da Viva Servizi S.p.A., Ecofon Conero S.p.A. e Jesiservizi s.r.l.;

2.1.2. tale prima eventuale comunicazione dovrà pervenire ad ATA (per consentire gli adempimenti necessari a garantire la continuità del servizio) entro il 07/03/2023; le eventuali ulteriori richieste di ampliamento del suddetto termine, analogamente richieste dalle Amministrazioni comunali, non potranno comunque superare il termine ultimo del 30/06/2023;



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

2.2) alla presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco ANAC ex art. 192 del D.Lgs.50/2016 della costituita società consortile partecipata da Viva Servizi S.p.A., Ecofon Conero S.p.A. e Jesiservizi s.r.l. da parte di ATA, come attestata dal relativo applicativo ANAC;

3. di stabilire che l'affidamento abbia durata di 15 anni dalla sottoscrizione del contratto con previsione di partenza del servizio al 4° mese per un totale di 14 anni e 9 mesi, approvando contestualmente lo Schema di Contratto di Servizio e suoi allegati da sottoscrivere con la costituita società consortile partecipata da Viva Servizi S.p.A., Ecofon Conero S.p.A. e Jesiservizi s.r.l.;

4. di disporre la comunicazione del presente atto all'operatore economico affidatario affinché provveda a comunicare alle competenti strutture dell'Autorità di Ambito il perfezionamento della costituzione della società consortile partecipata da Viva Servizi S.p.A., Ecofon Conero S.p.A. e Jesiservizi s.r.l. in modo che l'Autorità medesima possa attivarsi ATA per ogni adempimento necessario alla sottoscrizione del Contratto di Servizio;

5. di dare conseguente mandato al Direttore di procedere alla sottoscrizione del contratto una volta ricevuta la comunicazione della efficace costituzione della società consortile partecipata da Viva Servizi S.p.A., Ecofon Conero S.p.A. e Jesiservizi s.r.l. e dopo che ATA abbia proceduto alla presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco ANAC ex Art. 192 del D.Lgs. n° 50/16 della predetta società consortile nonché di procedere a tutti gli ulteriori eventuali adempimenti amministrativi connessi;

g) Evidenziato che – in relazione a tale esigenza di assunzione da parte di questo Comune (così come degli altri Comuni competenti dell'Assemblea Territoriale di Ambito) della partecipazione di capitale “indiretta” nella società che verrà costituita dalla “Viva Servizi S.p.A.” già partecipata da questo Comune – deve essere osservato quanto segue:

h) che l'Art. 4 – rubricato come “*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*”) – del D.Lgs. n° 175/16 stabilisce che:

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

“2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate”, tra cui la “produzione di un



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”;

i) Ritenuto che l'esatta interpretazione delle disposizioni sopra richiamate chiarisce, pertanto, che:

i.1) le amministrazioni pubbliche possono costituire una società di capitali e mantenerne la partecipazione qualora la Società debba essere adibita alla “*produzione di un servizio di interesse generale*”, come, nel caso in esame, sicuramente è il c.d. “ciclo integrato dei rifiuti”;

i.2) tale decisione di costituzione della società di capitali ed assunzione della relativa partecipazione è sottoposta ad un “*onere di motivazione analitica*”, che renda espressamente conto dell'affidamento intervenuto del servizio di interesse generale da parte dell'Autorità competente (in questo caso l'A.T.O.), ai cui atti, ivi inclusi quelli istruttori (comprensivi della relazione ex Art. 34 del D.L. n° 179/12, ora art. 14 commi 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 17 comma 2 d. lgs. 201/2022) deve essere operato un espresso rinvio, quale parte integrante e motivazionale del presente deliberato;

j) Visto il contenuto dell'allegata bozza di statuto della costituenda società consortile (Allegato A);

k) Rilevato che a norma dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 gli elementi essenziali dell'atto costitutivo, di cui all'art. 2463 c.c., sono i seguenti:

k.1) sono soci della società consortile a responsabilità limitata: Viva Servizi S.p.A. con sede in Ancona in via del Commercio 29, Ecofon Conero S.p.A. con sede in Osimo in via Guazzatore 163, Jesiservizi S.r.l. con sede a Jesi in Piazza Indipendenza 1;

k.2) la società consortile a responsabilità limitata sarà denominata Corum S.c.a.r.l. ed avrà sede nel comune di Ancona;

k.3) l'oggetto sociale è analiticamente individuato all'art. 2 dello statuto, allegato alla presente (All. A), al quale si fa integrale rinvio;

k.4) l'ammontare del capitale è pari a € 100.000,00, che verrà versato al momento della costituzione;

k.5) il capitale verrà sottoscritto da ciascun socio nelle seguenti rispettive misure:

- Viva Servizi S.p.A. € 75.000,00,
- Ecofon Conero S.p.A. € 12.500,00,
- Jesiservizi S.r.l. € 12.500,00;

k.6) le quote di partecipazione sono individuate come segue:

- Viva Servizi S.p.A. 75%,



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

- Ecofon Conero S.p.A. 12,5%,

- Jesiservizi S.r.l. 12,5%;

k.7) quanto al funzionamento della società, si rinvia integralmente allo statuto di cui all'allegato A della presente deliberazione;

k.8) il funzionamento dell'amministrazione e della revisione dei conti è individuato dagli artt. 13,14 e 16 dello statuto (All. A);

k.9) le spese per la costituzione poste a carico della società sono forfettariamente calcolate in € 2.000,00.

l) Rilevato che la scelta di ricorrere ad organismo in forma di società consortile consente di ottenere un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alle dimensioni del servizio territorialmente articolato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2086 c.c.;

m) tenuto conto che la costituzione della società integra un'operazione vantaggiosa per l'ente in quanto l'organismo è destinatario di affidamento "*in house providing*", la cui congruità e convenienza economica è già stata valutata dall'Autorità d'Ambito competente ex lege all'affidamento del servizio a rete;

n) considerato che questo Consiglio Comunale è chiamato – nel deliberare circa la congruità della assunzione della partecipazione sociale rispetto allo scelta di organizzazione del servizio di interesse economico generale costituito dal c.d. "*ciclo integrato dei rifiuti*" – ad evitare duplicazioni di valutazioni e comunque sovrapposizione od interferenze di competenze ed attribuzioni in ordine, in particolare, precisamente alla modalità di organizzazione e conseguente scelta del modello di affidamento;

o) Osservato che, comunque e ferma rimanendo tale esigenza di salvaguardia delle prerogative delle amministrazioni competenti, questo Consiglio Comunale non può che prendere atto e recepire gli argomenti istruttori, elaborati ed apprezzati dall'Autorità di Ambito in sede di redazione della relazione ex Art. 34 comma 20 della D.L. n° 179/12 e s.m.i.;

p) Osservato ulteriormente che, in particolare, tale relazione – nel giungere a determinarsi in favore della scelta del modello c.d. "*in - house providing*" – evidenzia, in particolare che:

p.1) la costituzione della società consente la formazione di un centro unico di interesse d'impresa in cui viene resa possibile la confluenza – e quindi il mantenimento e la non dispersione – delle pregresse esperienze di qualificazione professionale e competenza tecnica, così come, nel tempo e nel territorio, maturate;



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

- p.2) la forma consortile di tale società assicura, evitando duplicazioni tra le società partecipate, che vi sia una appropriata ripartizione di compiti tra la direzione d'impresa e la conduzione operativa del servizio nei rispettivi territori interessati;
- p.3) l'andamento della società – come si evince dal Piano Economico Finanziario – può svolgersi, in condizioni di equilibrio economico e finanziario nonché in termini sostenibilità, nel tempo, di tale equilibrio;
- p.4) la partecipazione c.d. “*indiretta*” nella “*NewCo*” – nell'accomunare tutti i Comuni componenti dell'Assemblea territoriale di Ambito di riferimento – concorre ad assicurare l'osservanza dei requisiti di esatta configurazione istituzionale del modello c.d. “*in – house providing*”;
- q) Ritenuto che questo Consiglio Comunale – ai fini degli argomenti a sostegno della propria decisione favorevole all'assunzione della partecipazione indiretta in esame – ritiene di condividere quelli svolti nella relazione ex Art. 34 comma 20 della D.L. n° 179/12 e s.m.i., rinviando ai contenuti della medesima, specificamente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 comma 3° della L. n° 241/90 e s.m.i.;
- r) Precisato che assumono, a tal fine, particolare rilevanza le risultanze:
- r.1) dell'allegato “*A*” alla deliberazione dell'Assemblea territoriale dell'A.T.O. n° 2 Marche n.23 del 7 dicembre 2022, Piano Economico Finanziario asseverato, nel quale, a partire da pag.74, si evince la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione societaria;
- r.2) dell'allegato “*B*” alla deliberazione dell'Assemblea territoriale dell'A.T.O. n° 2 Marche n.23 del 7 dicembre 2022, Relazione illustrativa ex art.34, D. L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012, a partire da pag.47 sono state espresse le ragioni tecniche dell'affidamento e gli obiettivi di efficienza, economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, come seguito riportate, perché rilevanti, ai fini del presente deliberato:
- a) garanzia di una maggiore vigilanza sull'esecuzione del rapporto contrattuale;
- b) sviluppo di una specifica responsabilità gestionale dell'affidatario (favorita anche dall'assunzione del rischio operativo come regolato dallo Schema di Contratto di servizio oltre che dalla metodologia tariffaria) e, contemporaneamente, consentire il controllo penetrante sul gestore e anche sulla gestione;
- c) garanzia, attraverso i caratteri del modello gestionale c.d. “*in house providing*”, di più efficace nonché penetrante esercizio dei poteri di intervento e di controllo, riconosciuti all'amministrazione controllante nei confronti della società c.d. “*in house*”, con la possibilità di effettuare interventi volti a adeguare, anche in itinere, le condizioni di



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

esercizio alle specifiche esigenze dell'amministrazione, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

d) salvaguardia – attraverso l'istituto della concessione in favore di apposito soggetto configurato secondo il modello c.d. “*in house providing*” – di minimi livelli di universalità, socialità, nonché efficacia e qualità del servizio ed un ottimale impiego delle risorse pubbliche;

e) superamento della frammentazione gestionale e garantendo attraverso il soggetto gestore un controllo penetrante dei Comuni in quanto soci indiretti della costituenda “*newco*”;

s) Considerato, ulteriormente, che il predetto allegato “B” alla deliberazione dell'Assemblea territoriale dell'A.T.O. n° 2 Marche n.23 del 7 dicembre 2022, Relazione illustrativa ex art.34, nel quale, da pag.50 a pag.81, ulteriormente conferma la convenienza economica dell'affidamento mediante confronto del PEF della “*Newco*”, sulla base delle risultanze (1) del PEF predisposto da ATA per la procedura di gara alla quale è stato quindi preferito il modello “*in-house providing*” nonché (2) del PEF 2022 predisposto e approvato, in conformità MTR stabilito dalla competente Arera per il complesso del bacino ATA ed inoltre (3) dei molteplici PEF derivanti da altre procedure di gara a livello di ATO/SubATO nonché (4) dei fabbisogni standard ed infine (5) dei costi indicati da ISPRA (nella dimensione regionale, del Centro Italia ed infine nazionale);

t) Rilevato, infatti, che le risultanze dei documenti sopra citati evidenziano (1) una marcata convenienza economica del “*PEF*” della costituenda NewCo rispetto ai riferimenti rappresentati dalle altre procedure di gara di ATO/SubATO, con uno scarto di ca. il 25% ed altresì (2) una, sia pur quantitativamente contenuta, convenienza economica del PEF della costituenda “*NewCo*” rispetto al PEF predisposto da ATA per la gara (scarto dell'1,06%) nonché (3) una sostanziale equivalenza del PEF della costituenda “*NewCo*” rispetto al PEF 2022 del bacino ATA (scarto dello 0,03%); ed infine (4) un maggior costo del PEF della costituenda “*NewCo*” rispetto ai fabbisogni standard (scarto del 7,3%), in modo analogo peraltro a quanto già in essere, come evidenziabile confrontando i PEF 2022 approvati da ATA con i suddetti fabbisogni standard nonché (5) un esito discordante rispetto alle rilevazioni dei diversi riferimenti di costo ISPRA, con una convenienza del PEF della “*NewCo*” rispetto al costo ISPRA del Centro Italia (scarto del 18,6%) e per contro un maggior costo del PEF della “*NewCo*” rispetto al costo ISPRA della Regione Marche (scarto del 5,5%) e a quello nazionale (+0,7%);



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

- u) Ritenuto che complessivamente i dati rinvenibili sono coerenti rispetto alla valutazione di opportunità istituzionale nonché di vantaggiosità economica a fondamento del favorevole orientamento verso la costituzione di tale “NewCo” e la contestuale assunzione della partecipazione c.d. “*indiretta*” in capo a questa Amministrazione Comunale;
- v) Rilevato che tale organizzazione di società consortile a partecipazione indiretta con servizi a rete consente una razionalizzazione delle partecipazioni societarie di tutti i comuni interessati poiché tende a riorganizzare le società che attualmente gestiscono il servizio e consente il miglioramento organico e sistematico del servizio di igiene urbana su base di ambito territoriale;
- w) Dato atto che lo svolgimento del servizio a livello di ambito territoriale consente la realizzazione di economie di scala;
- x) Valutato pertanto e in conclusione in ordine alla scelta della costituzione di società che la dimensione sovracomunale del servizio richiede l'erogazione dello stesso mediante organismo strutturato, pluri-partecipato indirettamente, in modo che ciascuno dei comuni serviti possa esercitare poteri di influenza e controllo sulla gestione del servizio medesimo, con adeguatezza organizzativa tipica dell'organismo societario ex art. 2086 c.c., con modulo idoneo all'erogazione di un SIEG a rete, e con capacità di obblighi di servizio per la cittadinanza estesa e sostanzialmente per ottenere un servizio universale;
- y) Considerato pertanto che la decisione in questione deve essere assunta – così espressamente ci riferisce l'Art. 7 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. (rubricato come “*Costituzione di società a partecipazione pubblica*”) – da parte del Consiglio Comunale nel caso di partecipazioni comunali, segnalando che, in particolare, la lettera c) del comma 1 del citato D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. stabilisce che: “1. *La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con “c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali”;*
- z) Rilevato altresì che la deliberazione così adottata dal Consiglio Comunale deva essere, quindi, seguita da una specifica procedura di nuova introduzione avvenuta con la recente Legge n. 118 del 2022, la quale ha introdotto una nuova formulazione del comma 3 dell'Art. 5 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i., il quale – nel testo recentemente innovato appunto dall'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge L. n. 118 del 2022 sopra citata – oggi prevede che:
- “3. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e*



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo (così come appunto introdotto);

aa) Evidenziato che la norma in questione (appunto il nuovo testo del comma 3 dell'Art. 5 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge n. 118 del 2022) precisa, altresì, che: “4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”;

bb) Dato atto che tale procedura deve essere estesa – per coerenza sistematica nel corpo del D.Lgs. n° 175/16 citato) – anche per le partecipazioni c.d. “indirette” (cfr. Art. 2, rubricato come “definizioni”, del D.Lgs. n° 175/16 citato, comma 1° lett. g), secondo cui si intende per «partecipazione indiretta», la “partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”;

cc) Ritenuto che tali disposizioni confermano la necessità di procedere con l'adozione delle delibere dei Consigli Comunali, sulla base dell'intervenuto affidamento del servizio, nonché, sulla base di tali delibere, determinare il pronunciamento dell'Assemblea dei Soci della “Viva Servizi S.p.A.” in ordine alla costituzione da parte di quest'ultima della società consortile, affidataria dei servizi inerenti il c.d. “ciclo integrato dei rifiuti” da parte



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

della competente Assemblea Territoriale di Ambito quale Autorità di riferimento per l'Ambito Territoriale Ottimale n° 2;

dd) Ravvisato che è, pertanto, indispensabile – ai fini del perfezionamento degli adempimenti utili alla piena attuazione dei deliberati adottati dall'Assemblea territoriale di Ambito in merito all'individuazione del c.d. “*gestore unico*” dei servizi pertinenti – che questo Consiglio Comunale, unitamente a tutti gli altri Consigli dei Comuni componenti dell'Assemblea Territoriale di Ambito, si pronunci in ordine alla assunzione della partecipazione nel capitale sociale della costituenda nuova società affidataria dei servizi inerenti il c.d. “ciclo integrato dei rifiuti” da parte della competente Assemblea Territoriale di Ambito quale Autorità di riferimento per l'Ambito Territoriale Ottimale n° 2;

ee) Dato atto che tali concorrenti manifestazioni di volontà – da parte dei Comuni Soci della “Viva Servizi S.p.A.” nonché di quest'ultima – nel senso della costituzione della società in questione dovranno, per tutto quanto sopra, essere sottoposte, in via preventiva rispetto al perfezionamento della costituzione della società medesima, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, in conformità alle nuove previsioni introdotte legge L. n. 118 del 2022, secondo quanto sopra esposto;

ff) Ricordato l'art.7, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 che testualmente recita: “L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata”;

gg) Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di atto costitutivo della Newco che, allegato al presente atto sotto la lettera A ne forma parte integrante e sostanziale;

hh) Richiamato l'art.5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 in base al quale “Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”;

ii) Ricordato, in proposito, che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 2. del D. Lgs. 175/2016, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nella Sezione Amministrazione Trasparente – Enti Controllati – Società Partecipate del sito web istituzionale dell'ente;

JJ) Acquisito il parere dell'Organo di Revisione dei Conti, espresso in data 26/01/2023 con verbale n. 2, ai sensi dell'Art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

kk) Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ss.mm.ii. è il/la Dott. Rossi Michele, nella qualità di Responsabile dell'Area Risorse Umane e Finanziarie del Comune e che il medesimo ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

ll) Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato

Con votazione palese, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Favorevoli n. 7 a scrutinio palese e per alzata di mano

Astenuti n. 1 (Ortolani)

Contrari n. 1 (Zannotti)

propone al Consiglio Comunale

- 1) di approvare le sopra estese premesse a far parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva nonché a valere quale apparato argomentativo e guida ermeneutica del medesimo presente dispositivo;
- 2) di prendere atto dell'intervenuto affidamento – da parte della competente Assemblea Territoriale di Am-bito – dei servizi inerenti il c.d. “*ciclo integrato dei rifiuti*” in favore della costituenda società consortile, in regime c.d. “*in – house providing*” per il tramite della “Viva Servizi S.p.A.”, quale soggetto, quest'ultimo, direttamente partecipato dagli Enti Locali componenti l'Assemblea Territoriale di Ambito, nonché dalle società Jesiservizi s.r.l. ed Ecofon Conero S.p.a. partecipate da alcuni dei medesimi Comuni componenti la stessa Assemblea Territoriale di Ambito;
- 3) di assumere la partecipazione di capitale nella società costituenda società consortile, in regime c.d. “*in – house providing*” per il tramite della “Viva Servizi S.p.A.” e di partecipare conseguentemente ai sistemi di amministrazione e controllo della predetta Società una volta costituita, secondo le previsioni statutarie vigenti e comunque in senso tale da assicurare la corretta configurazione del modello c.d. “*in – house providing*”;



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

- 4) di dare atto che, con la costituzione della Newco, risulta rispettato il divieto di cui all'art. 20, comma 2, lett.c) del TUSP di detenere la partecipazione in società che svolgono attività analoga o simile a quella svolta da altre società, dato che le attività operative sul territorio (raccolta, trasporto e spazzamento) saranno espletate direttamente dalle società consorziate;
- 5) di dare atto che, come dettagliatamente esplicitato nel documento istruttorio, nella Relazione ex art.34, del D. L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012, allegata alla deliberazione dell'Assemblea territoriale dell'A.T.O. n° 2 Marche n.23 del 7 dicembre 2022, sono state espresse le ragioni tecniche dell'affidamento e gli obiettivi di efficienza, economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche a seguito dell'affidamento stesso;
- 6) di dare atto che la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, ex. Art.5 del D. Lgs. 175/2016, sono dimostrate, come dettagliatamente esplicitato nel documento istruttorio, nelle deliberazioni dell'Assemblea territoriale dell'A.T.O. n° 2 Marche n.23 del 7 dicembre 2022 e n.28 del 27 dicembre 2022, di affidamento a livello d'ambito del servizio integrato dei rifiuti, cui si fa espresso rinvio, anche ai fini dell'Art. 3 della L. n° 241/90 e s.m.i.;
- 7) di approvare conseguentemente l'atto costitutivo comprensivo dello statuto della costituenda società consortile, in regime c.d. "in - house providing" ai sensi dell'art.7, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 che, allegato al presente atto sotto la lettera A ne forma parte integrante e sostanziale, che verrà definitivamente approvato per il tramite della "Viva Servizi S.p.A.", così come sin qui risultante dalla documentazione pervenuta dalla "Viva Servizi S.p.A.", quale soggetto promotore, unitamente alle altre predette due società in controllo pubblico della costituzione della menzionata società consortile, in vista dalla Assemblea dei Soci che si terrà prossimamente;
- 8) di dare atto nonché riconoscere che il perfezionamento della costituzione della società e la conseguente assunzione della partecipazione indiretta da parte di questo Comune potranno avvenire solo all'esito favorevole, ai termini di legge, del procedimento avanti alla competente Sezione Controllo della Corte dei Conti per le Marche e della Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato;



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

- 9) di dare mandato, pertanto, al Sindaco di votare – in occasione dell’assemblea dei soci della “Viva Servizi S.p.A.” – in senso utile rispetto al presente deliberato e quindi favorevolmente rispetto alla costituzione e partecipazione, da parte della “Vivaservizi S.p.A.”, della società consortile affidataria dei servizi inerenti il c.d. “ciclo integrato dei rifiuti” per l’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 al fine di confermare la volontà negoziale di addivenire all’affidamento e subordinatamente all’esito favorevole, ai termini di legge, del procedimento avanti alla competente Sezione Controllo della Corte dei Conti per le Marche e della Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato in ordine alle deliberazioni adottate dai consigli comunali dei comuni soci;
- 10) di trasmettere copia del presente atto, corredato delle deliberazioni dell’Assemblea Territoriale dell’A.T.O. n° 2 Marche n.23 del 7 dicembre 2022 e n.28 del 27 dicembre 2022, di affidamento a livello d’ambito del servizio integrato dei rifiuti, alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per le Marche e all’ Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato;
- 11) di dare atto che lo schema di atto è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 2, del D. Lgs. n° 175/2016, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e nella Sezione Amministrazione Trasparente – Enti Controllati – Società Partecipate del sito web istituzionale dell’ente;
- 12) di dare mandato alle competenti strutture comunali di provvedere a quanto necessario, a supporto dell’Autorità di Ambito, per l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici tenuto dal competente A.N.A.C.;
- 13) di dare mandato alle competenti strutture comunali di provvedere a quanto necessario, a supporto dell’Autorità di Ambito, per l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici tenuto dal competente A.N.A.C. nonché di provvedere a tutto quanto necessario al fine della trasmissione del presente atto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, anche eventualmente attraverso la rappresentanza e difesa tecnica nel medesimo predetto procedimento;
- 14) di dare atto che che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 ss.mm.ii. è il/la Dott. Rossi Michele, nella qualità di Responsabile dell’Area



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

Risorse Umane e Finanziarie del Comune e che il medesimo ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

15) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, apponendo la previsione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

E con separata votazione palese, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Favorevoli n. 7 a scrutinio palese e per alzata di mano

Astenuti n. 1 (Ortolani)

Contrari n. 1 (Zannotti)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

L'UFFICIO PROPONENTE: AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 AGOSTO 2000, N. 267

Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 19-01-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Rossi Michele

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 2000, N. 267

Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 19-01-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Rossi Michele



Comune di Serra de' Conti

PROVINCIA DI ANCONA

Ufficio : AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Argomento: CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to BALDELLI PIERAMELIO

IL Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA TRAMONTANO ROSA

PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA TRAMONTANO ROSA

La presente delibera, pubblicata il 31-01-2023 diverrà esecutiva per decorrenza dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, senza osservazioni od opposizioni di sorta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA TRAMONTANO ROSA